

ASSOCIAZIONE CON...TATTO ODV

VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

DEI SOCI PER L'ADEGUAMENTO DELLO STATUTO SOCIALE

(seconda convocazione)

L'anno 2022 il giorno martedì 15 del mese di novembre alle ore 18:00, presso Techne scrl Via Buonarroti 1 Forlì, si è riunita in seconda convocazione l'assemblea ordinaria dei soci dell'Associazione Con...tatto Odv, convocata per trattare il seguente Ordine del Giorno:

1. Adeguamento del vigente statuto sociale ai requisiti e alle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 117/2017 "Codice del Terzo Settore", così come modificato dal D.lgs n. 105/2018;
2. Varie ed eventuali.

Su designazione unanime degli intervenuti assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente dell'Associazione Sig. Barbara Bovelacci, il quale chiama alle funzioni di Segretario il Sig. Simone Magnani.

Il Presidente rileva che la riunione è stata regolarmente convocata, che sono presenti complessivamente n. 7 soci.

Pertanto ai sensi del vigente Statuto, l'Assemblea è regolarmente costituita ed atta a deliberare trattandosi di assemblea in seconda convocazione.

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente comunica che il Consiglio Direttivo, a seguito della ricezione via PEC della comunicazione dell'Ufficio Regionale del Runts avente ad oggetto i motivi ostativi all'iscrizione al Runts, ha indetto la presente assemblea ordinaria dei soci per esaminare ed approvare le modifiche da apportare al vigente Statuto sociale, da adeguare ai criteri e alle disposizioni del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 "Codice del terzo Settore", modificato dal Decreto Legislativo 3 agosto 2018, n. 105.

Successivamente dà lettura della proposta dello statuto elaborato secondo i requisiti previsti dal Dlgs. 117/2017 e s.m.i., il cui testo, per ragioni di più agevole lettura e consultazione, viene interamente riformulato.

Apertasi la discussione, diversi soci intervengono per dichiararsi pienamente d'accordo con quanto prospettato e totalmente favorevoli alla proposta presentata dal Presidente. Al termine l'assemblea, con voto unanime, delibera di approvare le modifiche allo statuto adeguandolo ai requisiti del D.Lgs n. 117/2017 e s.m.i., il cui testo, nella sua integrale riformulazione, viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante. Il Presidente viene incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto, per la quale non è previsto il pagamento dell'imposta di registro in misura fissa, né l'apposizione di marche da bollo ai sensi dell'art. 82, comma 3 e 5 del D.Lgs n. 117/2017 e s.m.i..

Il Presidente ed il Segretario vengono incaricati alla sottoscrizione del presente atto e dell'allegato Statuto.

Non essendovi altro da deliberare l'assemblea viene sciolta alle ore 20:00.

IL SEGRETARIO

Simone Magnani

IL PRESIDENTE

Barbara Bovelacci

AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale di Forlì-Cesena
Ufficio Territoriale di Forlì

Registrato a Forlì il 9 DIC. 2022
N. 2067 Mod. 3 €
Euro € 850,00

L'ADDETTO AL SERVIZIO





ALLEGATO ALL'ATTO

Reg. il 9 DIC 2022

N. 2067 s. n. 3

STATUTO ASSOCIAZIONE CON...TATTO ODV

Art. 1 - COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SPECIFICAZIONI

È costituita, ai sensi del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i. (in seguito denominato Codice del Terzo settore), un'organizzazione di volontariato denominata "CON...TATTO ODV" (d'ora in avanti Associazione).

Art. 2 - SEDE - DURATA

L'Associazione ha sede in Forlì. L'Associazione potrà istituire con delibera dell'Assemblea ordinaria sedi secondarie, amministrative, sezioni locali. La variazione di sede legale, all'interno del medesimo Comune, deliberata dal Consiglio Direttivo, non dovrà intendersi quale modifica del presente statuto.

La durata dell'Associazione è illimitata; essa potrà comunque essere sciolta a norma del presente statuto.

Art. 3 - FINALITÀ E ATTIVITÀ

L'Associazione non ha finalità di lucro e persegue le seguenti finalità civiche, culturali, solidaristiche e di utilità sociale: *lo sviluppo di progetti, iniziative e attività, anche sperimentali, prevalentemente localizzati nel territorio di Forlì, mirati a promuovere la solidarietà e l'inclusione a favore di persone in esecuzione penale e/o rientrate in libertà, il loro reinserimento nella comunità, anche tramite percorsi di giustizia riparativa, e il sostegno alle loro famiglie, in collaborazione con gli Enti territoriali, la Direzione della Casa Circondariale di Forlì, l'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna, nonché enti istituzionali pubblici e privati, associazionismo, parti sociali e ogni altro soggetto che condivida tali finalità.*

L'associazione ritiene i principi fondamentali della Costituzione della Repubblica Italiana nata dalla Resistenza quale tratto essenziale della propria identità.

Per il perseguimento delle predette finalità, l'Associazione svolge, in via esclusiva o principale, prevalentemente in favore di terzi, una o più delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D. Lgs. 117/2017:

- D) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- G) formazione e ricerca universitaria;
- H) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- I) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- L) formazione extrascolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- P) servizi finalizzati all'inserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'art. 2, comma 4, del d.lgs. recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'art. 1, comma 2, lettera c), della legge del 6 giugno 2016, n.106;
- R) integrazione sociale dei migranti;
- T) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- U) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- V) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- W) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici;
- Z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'Associazione si propone di:





- Organizzare iniziative di carattere culturale, ricreativo e sportivo interne ed esterne al carcere;
- Svolgere azioni di sostegno e reinserimento sociale e di accompagnamento nel percorso esterno;
- Organizzare momenti di ascolto e confronto;
- Promuovere iniziative di sensibilizzazione sociale;
- Promuovere la conoscenza del pianeta carcere e delle sue problematiche;
- Svolgere attività formative e supporto nelle misure alternative alla detenzione;
- Promuovere servizi e attività a sostegno dei minori e delle famiglie e della genitorialità;
- Favorire momenti di incontro con le realtà presenti nell'Istituto penitenziario e con gli operatori della Casa Circondariale;
- Rispondere attraverso il volontariato alle richieste che emergono nel contesto della Casa Circondariale e della esecuzione penale esterna;
- Promuovere iniziative di mediazione penale e di giustizia riparativa;
- Promuovere interventi a favore di persone vittime di reati.

Nel rispetto di quanto disposto all'art. 84, comma 1, del Codice del Terzo settore, l'Associazione può svolgere:

- a) attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione, a condizione che la vendita sia curata direttamente dall'organizzazione senza alcun intermediario;
- b) attività di vendita di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari sempreché la vendita dei prodotti sia curata direttamente dall'organizzazione di volontariato senza alcun intermediario;
- c) attività di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di raduni, manifestazioni, celebrazioni e simili a carattere occasionale.

Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, l'Associazione può porre in essere attività ed iniziative di raccolta fondi nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

L'Associazione può inoltre svolgere attività diverse da quelle precedentemente elencate, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse, individuate e deliberate dal Consiglio Direttivo, secondo i criteri e i limiti stabiliti dal Codice del Terzo Settore e dalle disposizioni attuative dello stesso.

Per la realizzazione delle proprie attività, l'Associazione si avvale in modo prevalente dell'attività dei volontari associati, nel rispetto di quanto previsto al riguardo dal Codice del Terzo settore e fermo restando l'obbligo di iscrivere in un apposito registro i volontari che prestano la loro attività in maniera non occasionale. Può, tuttavia, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta e in ogni caso, nel rispetto e nei limiti di quanto previsto al riguardo dal Codice del Terzo settore.

Resta fermo che la qualifica di volontario è incompatibile con quella di lavoratore subordinato o autonomo all'interno dell'associazione. L'Associazione assicura contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi, i volontari di cui si avvale. Tale copertura assicurativa costituisce elemento essenziale delle convenzioni tra l'Associazione e le amministrazioni pubbliche.

ART. 4 - SOCI

Il numero dei soci è illimitato, ma in ogni caso non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche che ne condividano gli scopi e le finalità e che si impegnino a realizzarli e che, pertanto, si riconoscano ed accettino il presente Statuto.

ART. 5 - REQUISITI E MODALITA' DI ADESIONE

Chiunque condivida gli scopi e le finalità indicati nel presente Statuto ed intenda essere ammesso come socio dovrà farne richiesta, sottoscrivendo una apposita domanda, al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli Organi dell'Associazione. A persone che si sono distinte per particolari meriti è possibile attribuire la qualifica di "Socio onorario", che risponde comunque al principio di uguaglianza di tutti i soci, senza esclusione o diversificazione di diritti e doveri. Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo, il quale è



tenuto a comunicare la deliberazione di ammissione all'interessato. In caso di diniego, la delibera di rigetto deve essere motivata e comunicata all'interessato entro 60 giorni; quest'ultimo, entro i successivi 30 giorni, può proporre appello all'Assemblea dei soci, che, se non appositamente convocata, dovrà pronunciarsi alla sua prima seduta utile.

La validità della qualifica di socio, efficacemente conseguita all'atto dell'accoglimento della domanda di ammissione da parte del Consiglio Direttivo, è subordinata al versamento della quota associativa.

Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa.

Art. 6 - DIRITTI DEI SOCI

I soci hanno diritto di partecipazione alle attività e alle strutture dell'Associazione. Ogni socio purché iscritto nel libro soci da almeno 3 mesi, inoltre, ha diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e degli eventuali regolamenti, per l'elezione degli organi dell'Associazione stessa, nonché ha diritto di proporsi quale candidato per gli organi dell'Associazione.

I soci hanno diritto ad esaminare i libri sociali obbligatori (i.e.: libro soci, libro delle adunanze e deliberazioni dell'Assemblea, libro delle adunanze e deliberazioni del Consiglio Direttivo, registro dei volontari assicurati), previa richiesta scritta inviata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata A.R. o p.e.c. con un preavviso minimo di 15 giorni. In particolare, l'accesso ai predetti libri potrà avvenire presso la sede dell'Associazione, con modalità tali da non intralciare la gestione sociale, durante gli orari d'ufficio indicati dall'Associazione. I soci sono tenuti alla riservatezza sui fatti e sui documenti di cui hanno in tal sede conoscenza e saranno responsabili per i danni subiti dall'Associazione in caso di indebita rivelazione e/o utilizzo di fatti e/o documenti appresi durante l'esercizio del controllo. In ogni caso, l'Associazione potrà richiedere al socio la sottoscrizione di un previo impegno a non utilizzare le informazioni e i documenti appresi per attività concorrenziali.

Art. 7 - DOVERI DEI SOCI

I soci sono tenuti:

- all'osservanza del presente Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni legittimamente assunte dagli organi associativi;
- a svolgere la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro;
- a versare la quota associativa annuale stabilita dal Consiglio Direttivo stabilita in funzione dei programmi di attività.

Art. 8 – PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO - SANZIONI

La qualifica di socio si perde per recesso, per esclusione, per decadenza determinata dal mancato versamento della quota associativa annuale o dalla perdita dei requisiti previsti dalla legge o dallo Statuto per l'adesione all'Associazione o per causa di morte.

Ciascun socio dovrà comunicare per iscritto al Consiglio Direttivo la propria volontà di recedere; il recesso avrà effetto a partire dalla data di delibera del Consiglio Direttivo medesimo.

Costituiscono causa di applicazione di sanzioni disciplinari (tra cui l'esclusione) il mancato rispetto delle norme statutarie, regolamentari, delle deliberazioni o direttive legittimamente assunte dagli organi preposti dell'Associazione o in generale l'assunzione di comportamenti o lo svolgimento di attività contrari agli interessi morali o materiali dell'Associazione e ai principi di democrazia interna, in tutti i casi in cui possa derivare un danno, di qualunque natura, anche morale, all'Associazione.

In tali casi, il Consiglio Direttivo dell'Associazione, valutato il comportamento del singolo socio, potrà adottare i seguenti provvedimenti disciplinari:

- richiamo scritto;
- inefficacia temporanea per un periodo di tempo determinato non superiore ad un anno;
- esclusione dall'Associazione.

Il Consiglio Direttivo adotterà i provvedimenti disciplinari di cui sopra tenuto conto della gravità della condotta o infrazione commessa e degli eventuali episodi di recidiva della medesima o di altra condotta o infrazione. Il Consiglio Direttivo dovrà prima contestare per iscritto al socio l'addebito così che egli abbia la



possibilità di presentare, nei successivi 10 giorni, al Consiglio Direttivo controdeduzioni e difese per un riesame della singola posizione, con facoltà anche di chiedere di essere sentito personalmente.

All'esito del riesame (in caso di esito negativo di quest'ultimo) o, in mancanza di istanze di riesame da parte del socio, al termine del periodo di 10 giorni di cui sopra, il provvedimento disciplinare potrà essere adottato dal Consiglio Direttivo. Di esso dovrà essere data comunicazione scritta al socio, il quale, entro 15 giorni dall'avvenuta ricezione, potrà ricorrere all'Assemblea dei soci. I provvedimenti sanzionatori non sono sospesi in pendenza di ricorso.

La qualità di socio si perde per decadenza causa mancato versamento della quota associativa per un anno.

I soci receduti, decaduti od esclusi non hanno diritto al rimborso della quota associativa annuale versata.

Il recesso, l'esclusione, la decadenza del socio determinano automaticamente la decadenza dalla carica sociale eventualmente rivestita all'interno dell'Associazione.

Art. 9 - PATRIMONIO

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dal complesso di tutti i beni mobili e immobili comunque appartenenti all'Associazione medesima, nonché da tutte le altre risorse economiche di cui all'art. 11, le entrate e le rendite comunque conseguite. Tutto quanto costituente il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, deve essere in ogni caso obbligatoriamente utilizzato e destinato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale previste dal presente Statuto.

Art. 10 - DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà devoluto secondo le disposizioni dell'Assemblea dei Soci, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 117/2017 e s.m.i.

Art. 11 - RISORSE ECONOMICHE

L'Associazione trae le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi delle attività di raccolta fondi nonché delle attività di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

Per le attività di interesse generale prestate, l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore e s.m.i.

Art. 12 - SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre d'ogni anno.

L'Associazione, in relazione all'esercizio sociale, redige il bilancio di esercizio, costituito da stato patrimoniale, rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, dalla relazione di missione, che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali.

Il bilancio di esercizio è predisposto dal Consiglio Direttivo, che provvede a depositarlo nella sede dell'Associazione almeno 15 giorni prima della riunione dell'Assemblea indetta per la sua approvazione.

L'Assemblea approva il bilancio entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento.

Qualora l'Associazione consegua entrate inferiori ad Euro 220.000,00, il bilancio di esercizio può essere redatto nella forma del Rendiconto per cassa.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore e s.m.i. a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

Art. 13 - UTILI O AVANZI DI GESTIONE E FONDI DI RISERVA



E' fatto assoluto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve, comunque denominate o altre disponibilità dell'Associazione ai soci, ai lavoratori e collaboratori, ai componenti degli Organi Sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Art. 14 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

1. l'Assemblea dei Soci;
2. il Consiglio Direttivo, organo di amministrazione;
3. il Presidente.

Art. 15 - ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea dei Soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione. È il massimo organo rappresentativo dei soci dell'Associazione che la costituiscono. E' convocata almeno una volta l'anno in via ordinaria per l'approvazione del bilancio di esercizio; è altresì convocata in via straordinaria, per le modifiche statutarie e per lo scioglimento dell'Associazione, o per l'assunzione della delibera di fusione, scissione e trasformazione; è inoltre convocata quando sia fatta richiesta dal Consiglio Direttivo ovvero, con motivazione scritta, da almeno il 10% dei soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi da altro membro dell'organo direttivo scelto dai presenti.

L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è valida se presente (personalmente o per delega) almeno la metà più uno dei soci aventi diritto di voto; in seconda convocazione, che non può avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima, la validità prescinde dal numero dei presenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all'Assemblea, validamente costituita.

Per l'Assemblea straordinaria che delibera eventuali modifiche statutarie o la fusione, la scissione o la trasformazione dell'Associazione, occorre in prima convocazione la presenza (personale o per delega) di almeno tre quarti dei soci aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione, che non può aver luogo lo stesso giorno fissato per la prima, occorre la presenza (personale o per delega) di almeno la maggioranza dei soci aventi diritto di voto e il voto favorevole di almeno i 2/3 dei presenti.

Per l'Assemblea straordinaria che delibera sullo scioglimento è richiesto il voto favorevole di almeno 3/4 dei soci aventi diritto.

Nelle assemblee, ordinarie e straordinarie, hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro soci da almeno 3 mesi ed in regola con il versamento della quota associativa annuale.

Ciascun socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare in Assemblea da altro socio mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun socio può rappresentare in Assemblea sino ad un massimo di 3 soci.

La convocazione è effettuata dal Presidente del Consiglio Direttivo con avviso, da affiggersi all'albo o nella bacheca della sede dell'Associazione o da portare a conoscenza dei soci con altre forme di pubblicità a mezzo di posta elettronica, con obbligo di trasmissione di avvenuta ricezione, almeno quindici giorni prima della adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della eventuale seconda convocazione che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione.

Di ogni seduta dell'Assemblea è disposto, a cura del Presidente e del Segretario, il verbale da trascriversi sul libro delle adunanze dell'Assemblea, custodito a cura del Consiglio Direttivo presso la sede dell'Associazione.

Art. 16 - I COMPITI DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- elabora e fissa i principi e gli indirizzi generali dell'Associazione:



- approva il bilancio di esercizio;
- approva i regolamenti interni;
- effettua proposte per le attività istituzionali, secondarie e strumentali;
- delibera le modifiche dello Statuto e l'eventuale scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;
- previa determinazione del numero dei componenti, elegge e revoca il Consiglio Direttivo;
- elegge il Presidente dell'associazione tra i suoi componenti a maggioranza dei presenti;
- delibera in merito ai ricorsi in materia di esclusione dei soci;
- delibera in ordine alla responsabilità dei componenti degli Organi sociali e promuove l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 17 – CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione ed è composto da un numero dispari di membri compreso tra un minimo di 3 ed un massimo di 7 eletti fra i soci.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

I componenti del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente (salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione), durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Art. 18 - ELEZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

I membri del Consiglio Direttivo sono eletti dall'Assemblea.

In caso di mancanza di uno o più componenti come pure in caso di decadenza dalla carica, il Consiglio Direttivo provvede alle sostituzioni nominando i primi dei non eletti in sede di Assemblea per il rinnovo delle cariche sociali, salvo ratifica da parte dell'Assemblea degli associati immediatamente successiva.

Le nomine effettuate nel corso del triennio decadono alla scadenza del triennio medesimo.

Nell'impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio Direttivo non procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva Assemblea dei Soci, cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell'organo fino alla sua naturale scadenza.

Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare entro 15 giorni l'Assemblea dei Soci perché provveda alla elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.

Art. 19 - RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione. Si riunisce tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ed è convocato, a mezzo email da spedirsi non meno di otto giorni prima della adunanza, dal Presidente.

Il Consiglio Direttivo può essere convocato altresì quando ne faccia richiesta, scritta e motivata, almeno 1/3 dei componenti del Consiglio Direttivo. Il Presidente è tenuto a convocarlo entro 30 giorni dalla richiesta.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti la metà più uno dei suoi membri e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro Consigliere individuato tra i presenti.

Di ogni riunione deve essere redatto il verbale, a cura del Presidente e del Segretario, da trascriversi sul libro delle riunioni del Consiglio Direttivo, custodito a cura del medesimo presso la sede dell'Associazione.

Art. 20 - COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo, nella prima seduta dopo le elezioni, elegge tra i membri:

- uno o più Vicepresidenti (se più Vicepresidenti, uno deve essere Vicario del Presidente);



- il Tesoriere;
- il Segretario;
- i Responsabili delle eventuali commissioni di lavoro.

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri d'ordinaria e straordinaria amministrazione (che può anche delegare ad uno o più dei suoi membri), nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'Assemblea.

Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:

- predisporre gli atti da sottoporre all'Assemblea;
- dare esecuzione alle delibere assembleari;
- formalizzare gli atti per la gestione dell'Associazione;
- predisporre gli eventuali regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
- deliberare in merito all'adesione di un nuovo socio, e curare la tenuta e l'aggiornamento del libro soci;
- individuare le attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore e s.m.i. esperibili dall'Associazione;
- deliberare l'esclusione dei soci (oltre agli altri provvedimenti disciplinari) e recepire con delibera le comunicazioni di recesso pervenute da parte di ciascun socio;
- compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale;
- elaborare il bilancio di esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 aprile di ciascun anno;
- stabilire i criteri per i rimborsi ai volontari e ai soci per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'Associazione;
- vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e coordinare le stesse.

Art. 21 - PRESIDENTE

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti di fronte a terzi e in giudizio.

E' eletto dall'assemblea tra i componenti dell'assemblea dei soci a maggioranza dei presenti e dura in carica per tre anni.

Ha i seguenti compiti e poteri:

- convocare e presiedere il Consiglio Direttivo;
- convocare l'Assemblea dei Soci;
- sottoscrivere gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;
- aprire e chiudere conti correnti bancari e postali, procedere agli incassi da terzi e autorizzare i pagamenti, di concerto con il Tesoriere.

In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente.

In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 giorni dalla data in cui è stata formalizzata la cessazione per l'elezione del nuovo Presidente.

Art. 22 - SEGRETARIO

Il Segretario coadiuva il Presidente e ha i seguenti compiti:

- provvede alla tenuta e all'aggiornamento del libro dei soci e dei volontari assicurati;
- provvede al disbrigo della corrispondenza;
- provvede alla redazione e alla conservazione del libro delle riunioni dell'Assemblea e del libro delle riunioni del Consiglio Direttivo.

Art. 23 - TESORIERE

Il Tesoriere, di concerto con il Presidente, cura la gestione finanziaria ed economica dell'Associazione, secondo le direttive del Consiglio Direttivo: in particolare, provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità a quanto deliberato dal medesimo Consiglio Direttivo e a tal fine ha il potere di operare sui conti e depositi bancari inerenti l'Associazione; mantiene aggiornati i libri contabili e



predispone quanto necessario per la redazione della bozza di Bilancio di esercizio da sottoporre al Consiglio Direttivo ai fini della sua formale presentazione - per l'approvazione - in Assemblea dei Soci.

Art. 24 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra i soci, oppure tra gli organi e i soci, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale; l'arbitro sarà scelto di comune accordo fra le parti contendenti; in mancanza di accordo entro trenta giorni, la nomina dell'arbitro sarà effettuata dal Presidente del Tribunale di Forlì (FC).

Art. 25 - GRATUITA' DELLE CARICHE

Tutte le cariche elettive sono gratuite.

Art. 26 INCOMPATIBILITA' ED INELEGGIBILITA'

Le cariche di Presidente, Vicepresidente e di membro del Consiglio Direttivo sono incompatibili con altre cariche esecutive e/o partecipazioni economiche personali in associazioni, cooperative, società che intrattengono rapporti economici di acquisto e/o vendita di beni e servizi con l'Associazione. Nel pieno rispetto dei principi di autonomia e indipendenza dalle istituzioni e dalla politica, ogni incarico come componente di un esecutivo (Presidente, Vicepresidente e membro del Consiglio Direttivo) è incompatibile con qualsiasi incarico esecutivo di qualunque formazione politica (partito o movimento), a qualsiasi livello. Pertanto, nel caso si riscontrasse tale concomitanza di incarichi, la decadenza dagli incarichi esecutivi è immediata ed automatica. Le medesime cariche sono altresì incompatibili con le cariche elettive ed esecutive dello Stato, nonché delle Regioni, Province, Comuni, Unioni di Comuni, Circoscrizioni e U.E. L'incompatibilità opera dal momento della candidatura.

Art. 28 - SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria dei Soci validamente costituita ai sensi del precedente art. 15. La stessa Assemblea elegge uno o più liquidatori, scelti anche fra i non Soci, che curi la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili ed estingua le obbligazioni in essere e delibera anche la destinazione del patrimonio sociale ai sensi del precedente art. 10.

Art. 29 - NORMA DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di enti del Terzo settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del codice civile.

Approvato dall'Assemblea Ordinaria dei Soci dell'associazione Con...Tatto ODV.

Forlì, 15/11/2022

IL PRESIDENTE

Bianco Bianchi

IL SEGRETARIO

Simone

